Revisore Unico

Parere dell'organo di revisione sul

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Andrea Rancan

Il sottoscritto **dott. Andrea Rancan,** nominato Revisore dell'Azienda Ato Monza Brianza con **Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 13 del 29/10/2021**

Premesso
che la direzione di ATO, in data 28/04/2022 ha trasmesso allo scrivente organo di revisione i seguenti documenti approvati dal Consiglio di amministrazione che formano il Bilancio di esercizio 2021

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa.

Considerato

- Che la Provincia di Monza e Brianza con delibera n. 9 del 12.05.2011 del Consiglio Provinciale ha approvato la costituzione dell'Azienda Speciale denominata Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza e con atto del Segretario Generale della Provincia di Monza e Brianza in veste di Ufficiale Rogante del 07.07.2011 ha costituito l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

- Che l'Azienda Speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Provinciale;

- Che l'Azienda Speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e ai principi del Codice Civile adottando la contabilità economico-patrimoniale e per quanto confacente applica il Codice Civile per le modalità di esposizione delle poste di bilancio, le definizione ed i criteri di valutazione.

Visti

- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;

Dato atto

che in considerazione delle peculiarità dell'Azienda speciale deve essere individuata la normativa sulla base della quale va effettuata la revisione del bilancio, ed in proposito si precisa che:

- L'azienda speciale, ex art. 114 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), "è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di

proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale" (comma 1). Si tratta, dunque, di un ente pubblico economico che, anche se strumentale al perseguimento di un interesse pubblico, ha a oggetto l'esercizio di attività di natura imprenditoriale svolta secondo regole di economicità.

Lo stesso art. 114 TUEL dispone, al comma 7, che "lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione".

Più precisamente, lo statuto deve prevedere i criteri di nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di revisione contabile, del quale deve essere assicurata l'imparzialità e l'indipendenza.

A norma dell'art. dall'art. 52, D.P.R. n. 902/1986 non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita e coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

Con precipuo riguardo ai compiti del collegio dei revisori, rientrano tra le competenze di quest'ultimo la vigilanza sulla regolarità contabile e, in generale, sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili mediante apposita relazione che evidenzi la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, ai criteri di cui agli artt. 2424 ss. c.c.

Il collegio dei revisori/revisore unico, deve, altresì, procedere al riscontro - almeno trimestrale- della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia. Il collegio dei revisori/revisore unico può, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari (cfr. art. 53, D.P.R. n. 902/1986 e dall'art. 27-nonies, D.L. n. 786/1981).

Quanto alle modalità di svolgimento dell'attività di revisione deve essere garantita l'indipendenza e l'obiettività nello svolgimento dell'incarico attraverso l'adozione di qualsiasi misura, anche di natura organizzativa, che permetta di scongiurare i rischi di conflitti d'interesse (anche potenziale) ovvero forme di influenza diretta o indiretta nell'esito della valutazione, secondo le disposizioni degli artt. 10 ss. D.lgs. n. 39/2010.

In altri termini, nella scelta del revisore nel caso di specie di un'azienda speciale deve garantirsi l'indipendenza e l'imparzialità; nonché l'idoneità tecnica e l'adeguatezza dell'organizzazione del revisore in relazione alla complessità dell'incarico, che deve essere supportata anche da un adeguato piano di revisione.

Lo svolgimento dell'attività di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010, è improntata all'applicazione dei principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 11 D.Lgs. n. 39/2010 prevede -fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea- che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, in quanto applicabili.

A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto il 24 settembre 2014 una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi, sulla scorta della quale sono stati adottati i principi ISA applicabili in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 - per periodi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 o successivamente- da ultimo modificati e rivisti a fine del 2017 (cfr. Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12 gennaio 2018). Pertanto, a partire dal 2018 nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dal D.lgs. 39/2010 si applicano i "nuovi principi" ISA Italia.

Alla luce della normativa richiamata, si ritiene che anche ai revisori dell'azienda speciale si applichi la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010, sia sotto il profilo delle modalità di assolvimento dell'incarico che deve essere informato all'imparzialità e all'indipendenza, nonché all'adeguatezza tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai principi di revisione da seguire nello svolgimento dell'attività di revisione, che non possono che essere quelli ISA.

Tanto premesso, visto e considerato, lo scrivente espone la propria relazione a sul bilancio consuntivo 2021 divisa nelle seguenti sezioni per dare atto del rispetto delle suddette normative

Dati di sintesi

Per quanto attiene la rappresentazione delle voci di bilancio, con riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità alle disposizioni del Codice Civile, nonché ai principi contabili generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2018, per quanto applicabili.

Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, comma 1, e sulla base di corretti principi contabili, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. n. 2423-ter, 2424 e 2425 del C.C.

Il bilancio al 31 dicembre 2021, mostra un risultato d'esercizio in sostanziale pareggio. Nel seguente prospetto si riportano per sintesi i dati riassuntivi del bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31 dicembre 2021, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE	**2.021**	**2.020**
Attivo tot.:	30.686.520	28.616.374
Passivo tot.:	30.663.006	28.601.632
Patrimonio netto tot.:	20.000	- 1
Utile di esercizio:	**3.514**	**14.743**
CONTO ECONOMICO		
Valore della produzione tot.:	927.119	1.015.241
Costi della produzione tot.:	- 929.396	- 1.006.118
Proventi e oneri finanziari tot.:	8.368	13.746
Imposte correnti tot.:	- 2.577	- 8.126
Utile dell'esercizio tot.:	**3.514**	**14.743**

In base ai dati sopra esposti il Revisore osserva che: le differenze rispetto all'anno precedente sono giustificate dall'andamento della gestione prodotta dall'Ente.

Per quanto riguarda il patrimonio netto si dà atto che in seguito all'operazione di revisione interna e ricostruzione della contabilità è stato scorporato e correttamente iscritto in bilancio il valore del fondo di dotazione parie ad euro 20.000.

PARTE 1

1) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in quanto applicabili alle Aziende speciali dell'Ente locale, nonché al Testo Unico degli Enti Locali

1.1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'organo amministrativo e dal Direttore, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Azienda e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

L'Azienda non si è avvalsa della sospensione degli ammortamenti consentita dall'art. 60 della L. n. 126/2020, estesa dall'art. 1, co. 711 della L. n. 234/2021, anche ai bilanci dell'esercizio 2021.

Non avendo riportato la società perdite rilevanti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, non si è reso necessario predisporre le osservazioni mia competenza ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c. e/o ai sensi dell'art. 2482-bis, secondo comma, c.c., con riferimento alla relazione formulata dagli Amministratori, prendendo atto dei suoi contenuti e dell'intenzione manifestata di potersi avvalere delle sospensioni previste dal menzionato art. 6 del D.L. n. 23/2020.

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da

Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da Covid19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, do atto che è stata effettuata una ricostruzione dei saldi economico-patrimoniali di bilancio con l'ausilio di professionisti esterni che ha verificato le ragioni dell'iscrizione in bilancio di tutte le voci attive passive e non ho osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l. n. 118/2021.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

1.2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Conclusioni

Lo scrivente revisore in esito dei controlli effettuati attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, ai criteri di cui agli artt. 2424 ss. c.c.

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, propongo al socio di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori.

PARTE 2

2) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio effettuata sulla base del D,Lgs 39/2010, in quanto applicabile alla revisione dell'Azienda considerata la sua natura e l'oggetto del presente incarico di revisione.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dell'Azienda, redatto in forma abbreviata rientrando la società nei limiti previsti dall'art. 2435cc ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda al 31/12/2021, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, in quanto applicabili all'Azienda.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), in quanto applicabili all'Azienda Speciale oggetto di revisione. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'Azienda in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Non ritengo necessario effettuare richiami di informativa.

Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che

ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), in quanto applicabili al caso in esame, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;

- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari

L'organo amministrativo dell'Azienda. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

La società non è tenuta alla redazione della relazione sulla gestione per il combinato disposto degli artt. 2435 bis e 2428 c.c.

Altri aspetti

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, rinvio alla relazione del precedente Revisore dell'azienda nella quale ha espresso giudizio positivo sul bilancio di esercizio.

Conclusioni

Il Revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d'esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l'equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021.

Li, 3 maggio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Andrea Rancan